

ARTICOLO 17, SPIEGATO COMMA PER COMMA.

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Il TITOLO dà una descrizione sintetica della sfera di applicazione dell'Articolo 17, che riguarda i prestatori di servizi di condivisione come definiti nell'articolo 2.6.¹. L'articolo si applica, dunque, alle piattaforme con fini di lucro, come YouTube, Facebook, Vimeo, Soundcloud o Dailymotion che basano il loro business sui contenuti caricati dagli utenti (UUC – User Uploaded Content). La definizione esclude, nello specifico, piattaforme no-profit come Wikipedia o marketplace come Amazon, così come piattaforme open source, internet service provider e servizi cloud come DropBox o GoogleDrive.

-1-

Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

Si riconosce che alcune piattaforme online di condivisione dei contenuti caricati dagli utenti hanno un ruolo attivo, ben diverso da quello di semplici servizi di hosting. Affermando che queste "compiono atti di comunicazione al pubblico" si chiarisce che esse sono tenute ad ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti, per esempio negoziando accordi di licenza.

-2-

Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un'autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di

¹ «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online»: un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro. I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. »

licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

Questa è una grande novità per gli utenti che caricano i contenuti: quando l'utilizzo di qualsiasi materiale protetto da copyright è coperto dagli accordi negoziati tra le piattaforme e i titolari dei diritti, tale copertura si estende automaticamente anche agli utenti, a patto che la loro attività non sia commerciale e non produca ricavi di rilievo.

-3-

Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Le piattaforme di condivisione non possono beneficiare dell'esenzione (Safe Harbour) prevista dalla Direttiva E-commerce, in quanto non sono meri intermediari tecnici. Infatti le piattaforme non si limitano a concedere spazi, ma indicizzano, promuovono o catalogano i contenuti protetti da copyright caricati dagli utenti. Al tempo stesso, si prevede qui anche una garanzia a favore delle piattaforme contro un'applicazione estensiva dell'articolo perché, se esse svolgono contemporaneamente anche un ruolo di intermediario passivo, per quell'ambito rimangono coperte dall'esenzione.

-4-

Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,
- c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

Un'ulteriore garanzia per le piattaforme è costituita dalle misure di mitigazione della responsabilità indicate in questo paragrafo.

In assenza di un accordo con i titolari dei diritti, le piattaforme non sono ritenute responsabili se rispettano certe condizioni: 1) hanno posto il massimo impegno per ottenere una licenza; 2) quando la licenza non è disponibile, impediscono l'accesso degli utenti al contenuto non autorizzato; 3) agiscono in tempi rapidi quando un titolare dei diritti richiede la rimozione di un contenuto e fornisce informazioni sufficienti alla sua identificazione.

In pratica, questo significa che se un avente diritto decide di non autorizzare la piattaforma, le due parti devono collaborare per assicurare che certi contenuti non siano accessibili. Tuttavia, quando un avente diritto non si esprime o non fornisce alla piattaforma le informazioni rilevanti relative ai contenuti vietati (per esempio, i fingerprint), la piattaforma non deve fare nulla e non è responsabile per i contenuti per i quali non è stato autorizzato l'utilizzo.

-5-

Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

- a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e
- b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

Questo passaggio chiarisce che, in ogni caso, gli obblighi delle piattaforme online di condivisione dei contenuti saranno proporzionati alla loro dimensione, ai loro mezzi e alla loro capacità tecnologica e finanziaria, oltre che al tipo di contenuto caricato dai loro utenti.

-6-

Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (20), le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

Le start-up europee che rispondono ai requisiti previsti qui beneficiano di un'esenzione speciale e puntuale durante i primi tre anni di attività, in modo da poter crescere in un favorevole contesto di certezza normativa. Come qualsiasi altra piattaforma di condivisione dei contenuti che permette agli utenti di caricare materiale protetto da copyright (articolo 2.6), le start-up sono tenute a espletare il massimo sforzo per ottenere le licenze dai titolari di diritti e, su richiesta, devono rimuovere i contenuti eventualmente vietati.

-7-

La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

- a) citazione, critica, rassegna;
- b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

Questo va a sfatare una parte sostanziale della campagna contro l'Articolo 17: NON SARÀ AFFATTO LA FINE DEI MEME. E non cesseranno di esistere neanche le Gif. La libertà di espressione è salvaguardata e protetta rispetto al blocco automatico dei contenuti: sul web, insomma, sarà ancora possibile divertirsi.

-8-

L'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Ancora una garanzia per le piattaforme. Qui il testo mette in chiaro che i fornitori di servizi non hanno bisogno di implementare alcun tipo di monitoraggio su tutti i contenuti; in altre parole agiscono su segnalazione dei titolari dei diritti e con la loro necessaria collaborazione.

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

A vantaggio di utenti e di creatori, le piattaforme sono tenute ad essere trasparenti rispetto alle regole che applicano per individuare i contenuti vietati e alle pratiche riguardanti la cooperazione sui contenuti e la negoziazione delle licenze.

-9-

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

Ove i titolari dei diritti chiedano che sia disabilitato l'accesso a loro specifiche opere o altri materiali, o che tali opere o altri materiali siano rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell'ambito del meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.

La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione, e non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell'Unione.

Di nuovo, il testo si concentra sugli utenti ordinari e sulle garanzie per la libertà d'espressione. A carico dei titolari dei diritti c'è l'obbligo di motivare la richiesta di rimozione dei contenuti, tenendo presente che non è permesso alcun blocco da parte delle piattaforme quando il caricamento dei contenuti ricade nell'ambito delle eccezioni previste dalla normativa copyright. A tal proposito, questa sezione specifica chiaramente i vari meccanismi di tutela degli utenti, che includono la verifica umana delle rimozioni contestate, nonché sistemi imparziali ed extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, la chiara specificazione di termini e condizioni del servizio e il rispetto dei dati personali e della privacy secondo le regole del GDPR (General Data Protection Regulation).

-10-

A decorrere dal 6 giugno 2019, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i

titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l'altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni. Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4.

Quest'ultima sezione punta i riflettori sulla cooperazione tra le piattaforme online di condivisione dei contenuti, i titolari dei diritti e gli utenti o le organizzazioni che li rappresentano. Il primo passo è il dialogo tra le parti interessate, attualmente in corso a Brussels, che darà luogo a orientamenti a supporto dell'applicazione equilibrata della nuova disciplina.

Perché ciò accada, e per il bene di tutti gli utenti, è necessario che l'asprezza delle campagne di lobbying lasci il posto all'armonia e allo spirito di cooperazione.